



=====

**LEGGE 18 luglio 1956 n.759**

**Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera.**  
(G.U.n.190 del 31.7.1956)

**Art. 1**

La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di cm.60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

**Art. 2**

Nessuna operazione di decortica è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni. L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste può autorizzare turni inferiori ai nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.

**Art. 3**

L'estrazione del sughero gentile deve essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto misurata, essa pure, sopra scorza a metri 1.30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa. In ogni caso la decortica dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami messi in coltivazione raggiungano la circonferenza di cm.45, misurata sopra scorza.

**Art. 4**

L'operazione di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto. E' in facoltà dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

**Art. 5**

E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, ed il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

**Art. 6**

E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa. Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.

**Art. 7**

La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore e nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

**Art. 8**

E' vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idrogeologico e ancorché danneggiate da

incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, secondo la procedura prevista per le trasformazioni dei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico.

**Art. 9**

L'esercizio della coltura agraria e del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione forestale competente per territorio.

**Art. 10**

E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura di frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre. Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti per la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico.

**Art. 11**

E' istituita presso la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura una "Carta sughericola" nella quale sono nella quale sono registrate le sughere esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero. A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella "Carta sughericola" stessa, provvedono agli impianti di nuove sugherete, valorizzando terreni incolti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino ed al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'art.3 della Legge 25 luglio 1952, n.991.

**Art. 12**

Le disposizioni di cui agli artt.8, 9,10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unità per ettaro.

**Art. 13**

Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e non sono conciliabili. Se l'infrazione è di lieve entità l'ammenda è ridotta sino ad un terzo. Il sughero ed il sugherone provenienti da estrazioni fatte in contravvenzione alle norme della presente legge sono soggetti a sequestro, di essi sarà disposta la confisca.

Gronchi  
Segni-Colombo  
Tambroni-Medici-Cortese

VISTO, il Guardasigilli: Moro

=====



## =====

**LEGGE REGIONALE 18 giugno 1959 n.13.**

**Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura e della sughericoltura** (BURAS. n.36 del 13.8.1959) – (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – legge regionale 9 giugno 1989, n.37)

TITOLO I  
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SILVICOLTURA

Capo I  
Difesa e disciplina

## Art. 1

I terreni con soprassuolo boschivo - esclusi quelli con cespugliame della bassa macchia mediterranea - con chiome interessanti con la proiezione almeno il 50 per cento della superficie del terreno, o che comunque comprendano più di cento piante o ceppaie per ettaro, in considerazione della protezione che offrono al suolo, possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico.

Sono considerati alberatura sparsa, ancorché presentino i requisiti di cui al precedente comma, i soprassuoli interessanti una superficie inferiore ad un ettaro.

## Art. 2

L'applicazione del precedente articolo è subordinata alla notificazione del vincolo ai singoli proprietari interessati da parte degli organi forestali.

Entro sessanta giorni da tale notifica, gli interessati possono fare richiesta motivata all'Amministrazione regionale per ottenere l'esclusione dal vincolo dei terreni.

L'Assessore regionale all'agricoltura deve decidere sulla domanda, con suo decreto, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

La richiesta di esclusione dal vincolo non sospende l'applicazione del medesimo.

## Art. 3

Tutti i terreni con soprassuolo boschivo di cui all'articolo 1, essendo vincolati per scopi idrogeologici, devono essere sfruttati in base alle prescrizioni di massima ed a quelle di polizia forestale vigenti.

Ai terreni con soprassuolo boschivo di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge e quelle stabilite con leggi dello Stato, purché non in contrasto con la medesima.

## Art. 4

Nei terreni di cui all'articolo 1 è consentito il pascolo del bestiame, comprese le capre, salve le seguenti limitazioni:

- nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere concesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
- nei boschi adulti troppo radi e deperienti, a seguito di deliberazione della Camera di commercio, industria e

agricoltura, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, può essere altresì vietato il pascolo fino a che venga assicurata la ricostituzione dei boschi stessi,

## Art. 5

Durante il periodo 15 giugno - 30 settembre è vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo nei terreni di cui all'articolo 1.

I conduttori di fondi confinanti con terreni di cui all'articolo 1, i quali durante detto periodo volessero accendere fuochi sul proprio fondo, devono darne avviso al proprietario del terreno ricoperto da soprassuolo boschivo almeno tre giorni prima della data stabilita per l'accensione.

Chiunque esercita attività da cui possa derivare pericolo di incendio per un terreno boschivo ubicato a distanza inferiore ai cento metri, è obbligato, durante il suddetto periodo, a tenere costantemente ripulita da qualsiasi vegetazione e dissodata una striscia di terreno larga almeno cinque metri, ed opportunamente disposta in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio.

Restano salve tutte le altre disposizioni in materia ed in particolare quelle del regolamento relativo alla prevenzione degli incendi approvato con R.D.L. 14 luglio 1898, n.368, purché non in contrasto con le norme della presente legge.

Capo II  
Provvidenze

## Art. 6

L'Amministrazione regionale per favorire l'incremento della silvicoltura è autorizzata:

- a) a concedere un contributo fino al 75 per cento della spesa occorrente - oltre alla direzione tecnica gratuita - per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento o ricostituzione dei boschi gravemente deteriorati;
- b) a concedere gratuitamente i semi e le piantine in aggiunta alle precedenti provvidenze.

La liquidazione dei sussidi e contributi previsti nel presente articolo viene effettuata per due terzi all'atto del collaudo dei lavori, e per un terzo allo scadere del terzo anno successivo al collaudo medesimo sempre che il soprassuolo si trovi in soddisfacenti condizioni vegetative.

## Art. 7

*(come modificato dall'art.5 -lr.n.37/89)*

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

- ad effettuare il censimento delle zone per le quali sia particolarmente necessario predisporre un organico programma di opere per la difesa del suolo attraverso il rimboschimento;
- a concedere contributi fino al 60 per cento della spesa occorrente - stabilita dall'Ispettorato ripartimentale forestale competente - a favore di privati ed enti pubblici per l'esecuzione delle seguenti opere: apertura di viali parafuoco, dicioccamiento di sottoboschi, costruzione di muri divisorii o di confine, apertura di strade di esbosco, costruzione di torri di avvistamento incendi, fabbricati di servizi, ed ogni altra opera



utile per la difesa antincendi dei boschi e per il miglior governo del soprassuolo, messa in opera di palorci, di fili a sbalzo e di teleferiche, completi di attrezzature per il trasporto del sughero e di altri materiali legnosi. L'esecuzione di dette opere nei boschi comunali può essere effettuata, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, direttamente dall'Amministrazione regionale.

Sempre a cura dell'Amministrazione regionale possono essere eseguite opere ed opportunamente organizzati altri servizi di interesse generale per un'organica attività di prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne.

#### Art. 8

Le Amministrazioni comunali, o consorzi di proprietari appositamente costituiti, che intendano predisporre un'organica lotta preventiva contro gli incendi estivi, possono ottenere dall'Amministrazione regionale un contributo fino al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria per acquisto di materiale speciale antincendio e, in caso di sinistro, un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta per le operazioni di estinzione.

#### Art. 9

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni da rimboschire o già boscati per incorporarli nel proprio demanio forestale al fine di sistemarli e valorizzarli con il rimboschimento e con l'esercizio di una razionale silvicoltura secondo le norme stabilite dall'articolo 111 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267.

### TITOLO II

*(Abrogato dall'art.29 della l.r.n.37/89)*

#### Capo I

#### Difesa e disciplina

#### Art. 20

Si applicano le disposizioni relative all'istituzione della "Carta sughericola" di cui all'articolo 11, comma primo della legge 18 luglio 1956, n.759.

=====

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 dicembre 1961, n..30

**Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 18 giugno 1959, n.13 (BURAS n.14 del 20.2.1962)**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 18 giugno 1959, n.13, relativa alla disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura;

RITENUTO di dover provvedere all'emanazione di un regolamento per l'applicazione di detta legge;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale in data 17 novembre 1961;

#### DECRETA

E' approvato il seguente regolamento per l'applicazione della Legge Regionale 18 giugno 1959, n.13;

#### TITOLO I

##### Capo 1

#### VINCOLO A DIFESA E DISCIPLINA DELLA SILVICOLTURA

##### Art. 1

Ferme restando le limitazioni al diritto di proprietà contenute nei regi decreti - legge 30 dicembre 1923, n.3267, 3 gennaio 1926, n.23 e 18 giugno 1931, n.973, possono essere sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del Titolo I, Capo I, art.1 della legge regionale 18 giugno 1959, n.13 i terreni boscati, esclusi quelli rivestiti unicamente da cespugliame della bassa macchia mediterranea, non vincolati in base ai predetti decreti legge ed il cui soprassuolo abbia un'area di incidenza pari o superiore al 50 per cento della superficie del terreno o abbia comunque una densità superiore a cento piante o ceppaie per ettaro.

Per piante si intendono gli individui di specie forestali di qualsiasi età, sviluppo e stato vegetativo.

Indipendentemente dalla proprietà del terreno e delle divisioni catastali, i soprassuoli boschivi di superficie inferiore a un ettaro sono da considerarsi alberatura sparsa, ancorché abbiano i requisiti di cui all'art.1, primo comma della legge regionale 18.6.1959, n.13.

##### Art. 2

L'imposizione del vincolo di cui all'art.1 della legge regionale 18 giugno 1959, n.13 è, per ogni provincia, di competenza della Giunta della Camera di Commercio, industria e Agricoltura.

##### Art. 3

Per la determinazione dei terreni boscati da vincolare, il competente Ispettorato Ripartimentale delle foreste compierà-



distintamente per ciascun Comune della propria circoscrizione - l'elenco delle particelle catastali che ritiene debbano essere assoggettate a vincolo, riportando i terreni stessi sulle mappe catastali, a scala conveniente ed esporrà ed illustrerà in apposita relazione e circostanze ed i motivi che consigliano la proposta stessa.

#### Art. 4

La notifica del vincolo ai singoli proprietari interessati sarà fatta dal competente Ispettorato ripartimentale delle Foreste a mezzo del Messo comunale e mediante la pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo 3 e della relativa cartografia e relazione sulla proposta all'albo pretorio del Comune nella cui circoscrizione è situato il fondo vincolato.

La pubblicazione avrà la durata di trenta giorni naturali consecutivi.

Nell'atto di imposizione del vincolo, da notificarsi ai singoli proprietari, dovranno essere chiaramente indicati gli estremi catastali del bosco e la località in cui questo è situato.

In caso di irreperibilità del proprietario del fondo, notifica dell'atto di imposizione del vincolo sarà validamente effettuata mediante la pubblicazione dell'atto stesso, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune dove è situato il fondo vincolato.

#### Art. 5

Il vincolo entra in vigore il giorno successivo a quello della scadenza del periodo di pubblicazione, salvo che non sia stato diversamente disposto nell'atto di imposizione del vincolo stesso.

La revisione degli estimi catastali afferenti all'imposizione del vincolo sarà eseguita secondo quanto prescritto dall'art.16 del R.D.L. 30.12.1923, n.3267.

#### Art. 6

I proprietari dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all'art.1 della legge regionale n.13, possono separatamente richiedere che i terreni stessi siano del tutto o in parte esclusi dal vincolo.

Le modalità per l'istruttoria di tali domande sono quelle di cui agli artt.12 e 13 del R.D.L. 13.12.1923, n.3267.

### Capo II

#### PROVVIDENZE A FAVORE DELLA SILVICOLTURA

#### Art. 7

Coloro che intendono fruire delle provvidenze di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 18.6.1959, n.13, devono inoltrare domanda all'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste per il tramite del competente ispettorato ripartimentale delle Foreste.

Tale domanda, da redigersi su carta legale da lire 100, deve contenere, oltre alle generalità complete del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita), l'indicazione del suo esatto indirizzo, nonché la descrizione del fondo e dei lavori che l'interessato intende eseguire con il contributo della Regione.

Nella domanda, corredata del certificato catastale e dell'estratto di mappa relativi al terreno, l'interessato deve

dichiarare che non ha beneficiato, né intende beneficiare, per i lavori previsti, di altre provvidenze di legge,

Quando la domanda tende alla richiesta delle provvidenze per l'apertura di strade di esbosco, costruzione di torri di avvistamento e fabbricati di servizio di cui all'art.7 dell'aggiunta regionale 18.6.1959, n.13, essa va corredata del progetto esecutivo dei lavori, in triplice copia costituito dalla relazione, dal computo metrico - estimativo e dai disegni redatto e firmato da un tecnico iscritto all'albo professionale e competente alla progettazione dei lavori medesimi.

#### Art. 8

Ricevuta la domanda con la relativa documentazione, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste provvede all'istruttoria della stessa.

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste farà eseguire il sopralluogo da un proprio funzionario che concorderà con il richiedente o un suo delegato, i criteri e le modalità dei lavori da eseguire e compilerà il verbale di verifica e ammissione a contributo, servendoti degli appositi modelli a stampa in uso presso l'Amministrazione forestale.

In tale verbale dovrà essere precisata la rispondenza dei terreni con le condizioni di legge di cui all'art.1 della legge regionale 18.6.1959, n.13.

Detto verbale sarà approvato dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste.

Nei lavori di rimboschimento e di ricostituzione boschiva potranno essere incluse le opere preliminari e complementari degli stessi - sistemazione del terreno, disciplinamento delle acque correnti in superficie, recinzioni, stradelli di servizio, viali parafuoco etc..

#### Art. 9

Le spese di istruttoria delle domande di contributo sono a carico dell'Amministrazione Regionale.

#### Art. 10

Il collaudo dei lavori è eseguito dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste,

Le spese per le operazioni di collaudo sono a carico dell'Amministrazione regionale.

#### Art. 11

L'ammontare del contributo regionale è corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e ai prezzi unitari risultanti dai progetti approvati dall'Assessorato regionale all'Agricoltura e foreste.

#### Art. 12

I contributi previsti dall'art.6 della legge regionale 18.6.1959, n.13 verranno liquidati per 2 terzi del costo di primo impianto del rimboschimento, all'atto del collaudo, per il restante terzo allo scadere dei tre anni successivi al medesimo contemporaneamente ai 2 terzi di contributo relativo alle cure colturali eseguite e collaudate nel triennio successivo al primo impianto. Il terzo residuo dell'importo afferente alla esecuzione delle cure colturali verrà liquidato allo scadere di un altro triennio



in base a verbale comprovante il soddisfacente stato vegetativo dei rimboschimenti, fermo restando l'obbligo del proprietario al rispetto del piano di conservazione e coltura prescritto dall'Autorità Forestale.

#### Art. 13

Nel caso delle domande tendenti a fruire delle provvidenze di cui all'art.7 della legge regionale 186.1959, n.13, il contributo è conferito per intero ad avvenuto collaudo dei lavori eseguiti.

Sono ammessi collaudi parziali di opere eseguite purché queste, isolatamente considerate, risultino funzionali.

### TITOLO II

#### Capo I

#### DIFESA E DISCIPLINA DELLA SUGHERICOLTURA

#### Art. 14

La potatura delle sughere può eseguirsi solamente durante il periodo di riposo vegetativo delle piante (dal 1° novembre al 31 marzo).

#### Art. 15

Coloro che intendono ottenere l'autorizzazione ad abbattere piante di sughera dovranno inoltrare domanda alla competente Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, per il tramite dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

Tale domanda, redatta su carta legale da L.100. dovrà contenere:

- generalità complete ed esatto domicilio del richiedente;
- l'indicazione del numero delle piante per il cui si chiede l'autorizzazione;
- l'ubicazione del fondo sul quale le piante stesse sono radicate;
- le ragioni per le quali si chiede l'abbattimento.

#### Art. 16

La domanda di cui all'articolo precedente non è necessaria quando l'abbattimento di piante di sughera per esigenze silvocolturali sia contemplato, per i demani comunali e di Enti Pubblici, in piani economici regolarmente approvati.

Sono altresì esenti dalla presentazione della domanda coloro che per lavori silvocolturali o per miglioramenti fondiari, che importino l'abbattimento di piante di sughera, abbiano ottenuto sussidi statali o regionali per l'esecuzione di un progetto approvato dall'Autorità Forestale, sempre che tale progetto sia vistato dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

#### Art. 17

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, ricevute le domande di cui all'art.15, le munirà del proprio parere e le trasmetterà, per l'autorizzazione, alla competente Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

In caso di difformità fra il parere espresso dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste e la decisione adottata dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, la domanda dovrà essere trasmessa, corredata del parere e della decisione predetti,

all'Assessore Regionale all'Agricoltura, il quale disporrà sull'accoglimento meno della domanda, stessa.

#### Art. 18

L'estrazione del sughero può essere sospesa dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste anche nel periodo di tempo prescritto dall'art.13 della L.R. 18.6.1959, n.13, qualora condizioni ecologiche avverse, comprese quelle conseguenti ad attacchi parassitari, ostacolino gravemente il razionale distacco della plancia.

#### Art. 19

La decorticazione del fusto, delle branche primarie e secondarie delle sughere dovrà arrestarsi, in ogni caso, nel punto in cui la circonferenza, misurata sopra scorza raggiunga soltanto i cm.45.

#### Art. 20

L'età di estrazione viene valutata in base al numero degli anelli annuali completi che il sughero presenta all'esame analitico, maggiorato di uno, dato dalle frazioni vegetali iniziale (autunnale) e finale (primaverile).

#### Art. 21

Nel caso di sugherete percorse dal fuoco l'estrazione del sughero può essere eseguita soltanto dopo che siano trascorsi almeno due completi cicli vegetativi dell'avvenuto incendio.

#### Art. 22

L'estrazione del sughero di età inferiore ai nove anni, qualora riguardi le piante da abbatterci di cui all'art.15 del presente regolamento, è consentita senza la preliminare autorizzazione della competente Camera di Commercio, Industria e Agricoltura. In tal caso il trasporto, il commercio e la detenzione del sughero di età inferiore ai nove anni dovranno essere autorizzati dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste.

### Capo II

#### PROVVIDENZE A FAVORE DELLA SUGHERICOLTURA

#### Art. 23

Gli speciali premi previsti dall'art.21 della legge regionale 18.6.1959, n.13, vengono concessi solo per le giovani piante di sughera nate spontaneamente, di altezza non inferiore a m. 1,50 da terra e che dimostrino di essere state oggetto di cure da parte del proprietario o possessore del fondo in cui esse si trovano.

Dette piante non dovranno risultare danneggiate od altre cause e non devono essere ancora in produzione né in eccesso per il conseguimento della giusta densità della sughereta in relazione all'entità ed alla struttura di questa.

Si considerano in eccesso, agli effetti della concessione del premio, le sughere che, pur avendo i requisiti di cui ai commi precedenti, eccedano la densità di piante per ettaro, comprese quelle comunque esistenti sul posto.

Il giudizio sulla densità ottimale della sughereta è di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delleForeste.



## Art. 24

La concessione del premio viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste ed a seguito degli accertamenti effettuati dall'Ispettorato Regionale delle Foreste.

Agli effetti dell'autorizzazione preventiva potrà essere ammesso al premio solo il novellame di altezze inferiori a metri 1 da terra.

## Art. 25

Coloro che intendono fruire dei premi di cui all'art.21 della legge regionale 18.6.1959, n.13, dovranno inoltrare domanda all'Assessorato regionale all'Agricoltura e foreste per il tramite del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

La domanda da redigersi su carta legale da L.100 deve contenere, oltre alle generalità del richiedente, l'indicazione del suo esatto domicilio, l'ubicazione del fondo, nonché il numero delle piante da seme non inferiore a 50 complessivamente e non superiore a 400 per ettaro - per le quali si chiede il premio.

La domanda dovrà essere corredata del certificato catastale e dell'estratto mappale relativi al terreno su cui insistono le piante oggetto della richiesta del premio, rilasciati dal competente Ufficio Tecnico Erariale.

## Art. 26

L'accertamento sopralluogo da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste è fatto a spese dell'Amministrazione regionale.

## Art. 27

Per la determinazione dell'ammontare del premio da liquidare verrà applicato un prezzo fissato, all'inizio di ogni anno, sulla base del valore del sughero di terza categoria, con decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, su proposta dell'Ispettorato regionale delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e verrà successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 9 dicembre 1961

Il Presidente: Corrias

*Registrato alla corte dei conti - delegazione per la Regione Sarda - Addi 3.2.1962 - Reg. Atti di Gov. N.1-F.8.*

Russo

## =====

**LEGGE REGIONALE 9 giugno 1989 n..37  
Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola. (BURAS n.23 del 17.6.1989).**

*(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni - legge regionale 9 febbraio 1994, n.4 )*

## CAPO I

*(Abrogato da art.39 della legge regionale 9 febbraio 1994, n.4)*

## CAPO II

*(Abrogato da art.39 della legge regionale 9 febbraio 1994, n.4)*

## CAPO III

## PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA SUGHERIERA

## Art. 30

Contributi ai Consorzi per l'istituzione di centri di elaborazione dati

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra imprese industriali o artigiane del settore della lavorazione del sughero un contributo a fondo perduto per l'istituzione di centri di elaborazione dati.

2. Il contributo è concesso in misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a lire 100.000.000.

## Art. 31

*Contributi per impianti di prima lavorazione*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a consorzi costituiti tra proprietari di sugherete, o tra Comuni, un contributo a fondo perduto per la costruzione di impianti per la prima lavorazione del sughero, bollitura, rifilatura e classificazione.

2. Il contributo è concesso in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. L'erogazione dei contributi viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori contrattenuate del 10 per cento da erogarsi dopo il collaudo opere.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni sui contributi concessi ai sensi del primo comma. La misura delle anticipazioni è pari al 50 per cento del contributo.

5. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a concedere ai soggetti individuati nel primo comma un mutuo a tasso agevolato per la quota non coperta dal contributo.

## Art. 32

## Contributi a Consorzi per spese di gestione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra imprese industriali o artigiane del settore della lavorazione del sughero un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione delle organizzazioni commerciali comuni, compresi i centri di elaborazione dati, per l'acquisto di materie prime e semilavorati e per la vendita dei prodotti.

2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione delle organizzazioni commerciali comuni in misura non superiore al 3 per cento del valore dei prodotti acquistati o venduti e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta



ammisibile, la misura del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 33

Contributi per la gestione degli impianti di prima lavorazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra proprietari di sugherete, o tra Comuni, un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione degli opifici per la prima lavorazione del sughero.

2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione dei consorzi in misura non superiore al 3 per cento del valore dei prodotti lavorati e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, la misura del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 34

Concessione di contributi ai consorzi

1. I contributi previsti dagli articoli contenuti nel Capo II sono concessi con decreto dell'Assessore regionale dell'industria.

#### Art. 35

Provvidenze a favore dell'industria sughieriera

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori del settore della lavorazione del sughero, ivi comprese le attività a carattere artigianale, le seguenti provvidenze:

- a) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli stabilimenti per la lavorazione del sughero;
- b) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

2. I prestiti sono concessi fino alla misura permessa dalla legislazione vigente.

#### Art. 36

Fondo di rotazione per lo sviluppo dell'industria sughieriera

1. Per la concessione dei prestiti previsti dall'articolo precedente l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il C.I.S. e la S.F.I.R.S. un "fondo di rotazione per lo sviluppo dell'industria sughieriera" suddiviso in due stanziamenti distinti ed uguali.

2. La gestione del fondo e la concessione dei contributi per l'abbattimento degli interessi è definita con apposita convenzione stipulata tra l'Assessore regionale dell'industria e gli istituti di credito.

#### Art. 37

Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66

1. La legge regionale 5 dicembre 1950, n.66 "Provvidenze a favore della piccola industria sughieriera" è abrogata.

2. Il fondo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1950, n.66 è soppresso e le eventuali disponibilità

finanziarie dello stesso sono trasferite nel fondo di rotazione per lo sviluppo dell'industria sughieriera.

#### CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 1952, N.5  
"Istituzione della Stazione Sperimentale del Sughero"

#### Art. 38

Modifica dell'art.2 della legge regionale 6 febbraio 1952, n.5

1. L'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 1952, n.5 è sostituito dal seguente:

"La Stazione sperimentale del sughero ha il compito di effettuare ricerche ed esperienze al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la divulgazione delle sughere nonché l'utilizzazione e la divulgazione dei suoi prodotti".

#### Art. 39

Modifiche all'articolo 2 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero

1. L'articolo 2 dello statuto della Stazione sperimentale del sughero, allegato alla legge regionale 6 febbraio 1952, n.5, è sostituito dal seguente:

"La Stazione sperimentale del sughero ha i seguenti compiti:

- a) studiare i problemi biologici, silvicolture e fitopatologici relativi alla coltivazione della sughera;
- b) studiare i problemi legati all'applicazione della tecnologia ai processi di estrazione, trasformazione e lavorazione del sughero con particolare riguardo alle caratteristiche della produzione sarda ed ai vari usi del prodotto;
- c) curare le relazioni con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali e la divulgazione degli studi e delle esperienze di carattere scientifico, agricolo e tecnologico ed delle notizie di carattere economico in materia;
- d) promuovere e dirigere corsi teorico-pratici nel campo forestale ed industriale per la formazione di maestranze specializzate;
- e) istituire propri centri di sperimentazione in località di particolare interesse ed aziende sughierifere modello da servire d'esempio e da orientamento agli agricoltori della zona;
- f) effettuare analisi, perizie, consulenze tecniche per conto di terzi;
- g) effettuare ricerche ed esperienze e svolgere, in generale, ogni altra attività utile al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione della sughera e l'utilizzazione dei suoi prodotti;
- h) studiare e proporre provvedimenti utili alla difesa e all'incremento del patrimonio forestale sughierifero, alla maggiore valorizzazione ed allo sviluppo del commercio dei suoi prodotti;
- i) promuovere ed organizzare, d'intesa con le organizzazioni più rappresentative degli operatori economici del settore operanti in Sardegna, la partecipazione a fiere, mostre e mercati nazionali ed internazionali;
- l) predisporre studi di mercato e sostenere ogni iniziativa atta a favorire la commercializzazione dei prodotti finiti del sughero;
- m) proporre sistemi di controllo e certificazione con la registrazione di un marchio di qualità;



n) studiare il miglioramento genetico dell'albero del sughero.

Art. 40

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Stazione Sperimentale del Sughero

1. L'articolo 3 dello Statuto della Stazione sperimentale del sughero allegato alla legge regionale 6 febbraio 1952, n.5, è sostituito dal seguente:

"La Stazione sarà divisa in due servizi: Servizio Affari Generali e Servizio Studi e Sperimentazioni".

Art. 41

Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del Sughero

1. L'articolo 6 dello Statuto della Stazione sperimentale del sughero allegato alla legge regionale 6 febbraio 1952, n.5, è sostituito dal seguente:

"Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali dell'industria e della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di industria, agricoltura e foreste.

Oltre al Presidente fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) un docente universitario di silvicoltura o di arboricoltura della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari;
- b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- c) un rappresentante degli Industriali del sughero;
- d) un rappresentante degli artigiani del sughero;
- e) due esperti di particolare competenza nelle materie silvoforestali;
- f) un esperto dottore in economia e commercio di particolare competenza nel settore del marketing;
- g) un esperto ingegnere meccanico;
- h) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 42

Norma finanziaria

- omissis -

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta del regolamento di attuazione della stessa.

Art. 44

Revoca delle provvidenze

1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono revocate con provvedimento dell'Assessore regionale competente se i beneficiari delle stesse non applicano le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti ed i contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore.

Art. 45

*(Abrogato dall'art.39 della legge regionale 9 febbraio 1994, n.4)*

=====



**LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1994, n.4**

**Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n.37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola". (BURAS. n.6 del 18.2.1994)**

**CAPO I****Interventi a favore della sughericoltura****Art. 1****Programma straordinario per la sughericoltura**

1. La Regione Autonoma della Sardegna tutela le piante da sughero e le sugherete quali componenti dell'ambiente, del paesaggio, dell'economia e del patrimonio culturale dell'Isola e ne promuove lo sviluppo e la valorizzazione.
2. La Regione Autonoma della Sardegna promuove, anche tramite i propri Enti strumentali, iniziative atte a valorizzare il prodotto sughero in tutte le sue utilizzazioni, con particolare riferimento alle opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale.
3. La Giunta regionale, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, ambiente e industria, su proposta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, che si avvale per la formulazione della proposta della Stazione Sperimentale del Sughero, in attuazione dei programmi regionali di forestazione del Piano forestale nazionale previsto dalla legge 8 novembre 1986, n.752, "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura", e dei regolamenti comunitari in materia di forestazione, approva nel contesto del programma pluriennale formulato ai sensi della legge regionale 1 agosto 1975, n.33, e successive modificazioni, un programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura. Il programma definisce organicamente gli obiettivi e le strategie di settore a breve, medio e lungo periodo, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di estrazione del sughero e all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione.
4. Il programma straordinario si svolge in poli di intensificazione sughericola, in territori di rilevante estensione compresi nella giurisdizione di uno o più Comuni, interessati da una diffusa presenza di piante da sughero, costituente soprassuoli puri o misti, coetanei o disetanei, nei quali mediante azione programmata, coordinata e costante è possibile conseguire un notevole incremento della produzione sughericola, in termini di superfici e di produttività.

**Art. 2****Attività di formazione**

1. Allo scopo di favorire la formazione di maestranze qualificate, sia per quanto concerne l'estrazione del sughero, sia per le fasi successive riguardanti la lavorazione e la trasformazione, ivi comprese le lavorazioni artistiche, la Giunta regionale inserisce nei piani pluriennali ed annuali di formazione, di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n.47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), appositi corsi di formazione professionale.

2. L'attività di formazione si svolge nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola di cui all'articolo 1.

**Art. 3****Contributi per la sughericoltura**

1. Alla sughericoltura si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1989, n.18.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere mutui a tasso agevolato relativamente alla quota di spesa non ammessa a contributo.

**Art. 4****Attuazione del Regolamento (CEE) 2030/92 del 30 giugno 1992**

1. In attuazione del Regolamento (CEE) 2080/92 del 30 giugno 1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della sughericoltura gli aiuti previsti dallo stesso Regolamento. A tal fine, ed in attuazione del Programma straordinario per la sughericoltura, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura e ambiente, approva un programma regionale di aiuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 2080/92.
2. Il programma previsto dal comma 1 è attuato nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola di cui all'articolo 1.

**Art. 5****Aggiornamento del programma pluriennale e della carta sughericola**

1. Gli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in seguito denominati Ispettorati forestali, di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n.26, comunicano ogni sei mesi alla Stazione Sperimentale del Sughero, i vincoli imposti e le autorizzazioni rilasciare in base alle disposizioni contenute nella presente legge.
2. Gli Ispettorati comunicano inoltre tutti i dati rilevati durante la loro attività necessari alla predisposizione degli aggiornamenti del programma pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura e della carta sughericola.

**CAPO II****Disciplina della sughericoltura****Art. 6****Procedura per l'abbattimento delle piante da sughero**

1. L'abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e lo sradicamento delle ceppaie ancora vitali, purché queste ultime siano presenti in misura non inferiore a 200 per ettaro, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato Dipartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n.26.
2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione all'abbattimento o allo sradicamento delle ceppaie entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande.

3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande l'ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

#### Art. 7

##### Sanzioni per l'abbattimento delle piante da sughero senza autorizzazione

1. L'abbattimento di ciascuna pianta da sughero senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio, sia nella misura massima che nella misura minima, della sanzione prevista per l'abbattimento delle piante da sughero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate in attuazione del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).

2. Lo sradicamento di ciascuna ceppaia senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione prevista per l'abbattimento di una pianta da sughero di diametro inferiore a 5 centimetri nella prescrizione di massima e di polizia forestale.

#### Art. 8

##### Sanzioni per la recisione dei rami

1. E' vietato recidere rami dalle piante da sughero se da questo fatto derivi nocimento alla pianta. Si considera danneggiata la pianta allorché vengano recisi i cimali o rami in misura superiore ad 1/3 della chioma.

2. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa pari a quella prevista per la recisione di rami nella prescrizione di massima e di polizia forestale.

#### Art. 9

##### Definizione di sughereta

1. Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge sono considerate sugherete i soprassuoli forestali costituiti in prevalenza da piante da quercia da sughero di qualsiasi età e sviluppo che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

- siano costituiti da piante da sughero, già demaschiate o meno, la cui copertura, effettuata dalle chiome, interessi più del 40 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta e sia presente e diffusa rinnovazione in qualsiasi stadio di accrescimento;
- siano costituiti da soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti più del 50 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;
- siano costituiti da ceppaie di quercia da sughero, degradate da azioni antropiche nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 200 per ettaro;
- siano costituiti da soprassuoli forestali in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 600 per ettaro.

#### Art. 10

##### Definizione di alberature sparse di sughero e formazioni di sughera degradato

1. Sono da considerarsi alberature e formazioni degradate a sughera quei soprassuoli costituiti da piante di quercia da sughero, di qualsiasi età e sviluppo, che presentino i seguenti requisiti:

- siano costituite da piante di sughera, già demaschiate o meno, la cui copertura reale effettuata dalla chioma interessi almeno il 20 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta;
- i soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti almeno il 20 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;
- i soprassuoli costituiti da ceppaie di quercia da sughero nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 150;
- i soprassuoli in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 150 per ettaro.

#### Art. 11

##### Individuazione delle sugherete

1. Gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste, anche su richiesta dei privati o dei Comuni, propongono all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente l'individuazione provvisoria delle sugherete così come definite dall'articolo 9 alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

2. La proposta di individuazione è notificata al proprietario della sughereta ed al Comune.

3. Entro 60 giorni dalla notifica il proprietario o il Comune possono inviare osservazioni all'Assessorato della difesa dell'ambiente, anche tramite gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste, e richiedere l'esclusione di determinate sugherete dai vincoli previsti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

4. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio decreto individua le sugherete alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

#### Art. 12

##### Prima individuazione delle sugherete e norma di salvaguardia

1. In sede di prima applicazione gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste procedono entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge alla proposta di individuazione delle sugherete di cui all'articolo 9.

2. Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge alle sugherete definite dall'articolo 9, ancorché non sottoposte al vincolo idrogeologico, si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

#### Art. 13

##### Priorità nella concessione di provvidenze a favore della sughericoltura

1. Le provvidenze a favore della sughericoltura previste dall'articolo 3 e quelle concesse in attuazione del programma



regionale di aiuti ai sensi del Regolamento (CEE) 2080/92 sono concesse prioritariamente:

- a) alle sugherete di cui all'articolo 9;
- b) alle alberature sparse di sughere e formazioni di sughere degradate di cui all'articolo 10, situate nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola.

#### Art. 14

##### Esercizio delle colture agrarie

1. L'esercizio nelle sugherete delle colture agrarie e gli interventi agronomici connessi sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso l'Assessore non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

#### Art. 15

##### Sanzione per l'esercizio delle colture agrarie senza autorizzazione

1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 14 comporta una sanzione amministrativa:

- a) da lire 200.000 a lire 500.000 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di assenza di autorizzazione;
- b) da lire 50.000 a lire 200.000 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

#### Art. 16

##### Pascolo nelle sugherete

1. Il pascolo nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente per territorio. L'autorizzazione non è richiesta per il pascolo nelle sugherete in cui è in atto la coltura agraria o lo è stata negli ultimi cinque anni.

2. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile tacitamente fino a cinque anni, e deve indicare il carico di bestiame ammissibile e le prescrizioni cui attenersi.

3. Nelle sugherete disetanee con strato arbustivo chiuso e floristicamente diversificato può essere autorizzato il pascolo continuo per cinque anni.

4. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

6. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

7. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso l'Assessore non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

#### Art. 17

##### Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 16 sono punite con una sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete non aperte al pascolo, o per capi di bestiame eccedente il carico ammissibile indicato nell'autorizzazione.

#### Art. 19

##### Sanzioni per il decespugliamento e il diciocciamento non autorizzati

1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 18 comporta una sanzione amministrativa:

- a) da lire 200.000 a lire 500.000 per ettaro di terreno interessato, nel caso di assenza dell'autorizzazione;
- b) da lire 50.000 a lire 200.000 per ettaro di terreno interessato, nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

#### Art. 20

##### Demaschiatura

1. Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata all'altezza di metri 1,30 da terra ed accertato in un minimo di centimetri 60.

2. Le successive decortiche possono essere eseguite ad altezza non superiore a tre volte quella della circonferenza soprascorza misurate come dianzi specificato.

#### Art. 21

##### Sanzione per la demaschiatura irregolare

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.

#### Art. 22

##### Estrazione del sughero

1. L'estrazione del sughero non è consentita per turni inferiori a 10 anni.

#### Art. 23

##### Sanzione per l'estrazione irregolare del sughero

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.

#### Art. 24

##### Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni



1. L'estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni può essere autorizzata dall'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente per territorio soltanto quando ragioni fisiologiche particolari quali il passaggio di incendio, progetto di ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività delle piante.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso.

#### Art. 25

##### Modalità dell'operazione di decortica

1. L'operazione di decortica deve essere condotta a regola d'arte e cioè senza arrecare lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina".

2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.

#### Art. 26

##### Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni previste nei precedenti articoli possono essere revocate con provvedimenti motivati:

- in caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;
- in caso di violazione delle disposizioni della presente legge;
- in caso di tagli generali o parziali;
- in caso di incendi;
- a causa di sopravvenute esigenze silvocolturali.

#### Art. 27

##### Periodo di estrazione del sughero

1. L'estrazione del sughero è consentita esclusivamente nel periodo indicato da apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. In assenza del decreto l'estrazione del sughero è consentita dal 1° maggio al 30 settembre.

2. Il decreto emanato su proposta degli Ispettori forestali, sentita la Stazione Sperimentale del Sughero, terrà conto delle diversità macro e microclimatiche che influenzano il distacco della corteccia.

3. Coloro che intendono compiere estrazioni di sughero devono dare avviso alla Stazione forestale competente per territorio.

4. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.

5. La violazione della disposizione contenuta nel comma 3 comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000.

#### Art. 28

##### Recidiva

1. La misura delle sanzioni previste dagli articoli 7, 3, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27 sono raddoppiate a carico di coloro nei cui confronti sia stata accertata definitivamente una violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge.

#### Art. 29

##### Sanzioni previste da altre norme

1. Sono fatte salve le altre sanzioni in materia forestale ed ambientale previste dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Per quanto concerne le sanzioni amministrative previste sia dall'articolo 26 della legge 30 dicembre 1923, n.3267, per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico e sia dalla presente legge si applicano quelle più elevate.

#### Art. 30

##### Vincoli di tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985, n.431

1. Sono fatti salvi i vincoli di tutela ambientale, e le relative procedure autorizzatorie, previsti dalla legge n.431 del 1985 'Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n.312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

2. Le piante da sughero che rivestono particolare interesse naturalistico o ambientale, anche se isolate, potranno essere classificate come monumento naturale e come tali non potranno essere sottoposte a tagli. La classificazione avviene con provvedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, anche su motivata proposta degli Ispettorati Ripartimentali delle foreste o degli enti locali, notificato ai proprietari ed al sindaco del Comune interessato che provvede alla pubblicazione nell'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Contestualmente alla emanazione del provvedimento l'Assessore della difesa dell'ambiente determina la somma dovuta al proprietario a titolo di indennizzo, che non può essere inferiore al prezzo di macchiatico corrente per la specie.

3. Il taglio, il danneggiamento e lo sradicamento di piante da sughero classificate e dichiarate monumento naturale costituiscono violazione e come tali soggiacciono alle sanzioni previste dalle norme in materia di tutela ambientale.

4. Potrà essere autorizzato il taglio delle piante da sughero classificate ai sensi del presente articolo, con provvedimento dell'Assessore della difesa dell'ambiente, solamente nell'ipotesi che la pianta abbia esaurito le funzioni vitali. L'accertamento è effettuato dagli Ispettorati Ripartimentali delle foreste.

#### Art. 31

##### Competenza ad irrogare le sanzioni

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.



2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n.40, 'Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa'.

3. I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge sono sospesi fino all'entrata in vigore del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previsto nel comma 2.

Art. 32

Norma transitoria

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle violazioni, ed ai relativi procedimenti amministrativi, delle disposizioni contenute nel Capo II della legge regionale 7 giugno 1989, n.37, (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola), purché i relativi provvedimenti non siano ancora definitivi.

Art. 33

Esclusione e revoca delle provvidenze

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con provvedimento motivato, può negare o revocare, per un periodo sino a 10 anni la concessione delle provvidenze previste nel Capo I a favore di soggetti nei cui confronti siano state definitivamente accertate le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 34

Concessione delle provvidenze

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente assegna agli Ispettorati Ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale le disponibilità del bilancio regionale per la concessione delle provvidenze previste dal Capo I della presente legge, sulla base dei programmi di ripartizione approvati ai sensi dell'articolo 4, lettera I), della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1.

2. Per l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione delle provvidenze, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

3. L'emissione di ordinativi superiori alla somma di lire 600.000.000 deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 35

Norma finanziaria

- omissis -

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta del regolamento di attuazione della stessa.

Art. 37

Revoca delle provvidenze

1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono revocate con provvedimento dell'Assessore regionale competente se i beneficiari delle stesse non applicano le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti ed i contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore.

Art. 38

Attività informativa

1. Gli Ispettorati Ripartimentali curano che le disposizioni della presente legge siano portate a conoscenza degli interessati attraverso campagne mirate di prevenzione e informazione.

Art. 39

Abrogazione

1. Sono abrogati i Capi I e II, e l'articolo 45 della legge regionale 9 giugno 1989, n.37, concernente Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola.

Art. 40

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

=====

E



=====

**DECRETO DELL' ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 7 luglio 1995, n.1261.**

**Articolo 31, comma 2, legge regionale 9 febbraio 1994, n.4 - Individuazione delle prestazioni che possono essere accordate in sostituzione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle leggi regionali 9 giugno 1989, n.37 e 9 febbraio 1994, n.4 in materia di "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola".**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la legge regionale 9 febbraio 1994, n.4, recante "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989, n.37 concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola";

Letto l'art.31, comma 2, della legge regionale n.4/1994 citata, che fa obbligo all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente di individuare, con proprio decreto, le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.24, comma 4, della legge regionale, 22 agosto 1990, n.40, "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa";

Letto il richiamato articolo 24, 4° comma, L.R. 22.8.1990, n.40 che faculta le amministrazioni regionali a consentire, a richiesta del destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria, prestazioni sostitutive di questa, di cui le amministrazioni riconoscano la corrispondenza al pubblico interesse;

Letto l'articolo 32 della legge regionale 9 febbraio 1994, n.4, che estende l'applicazione degli accordi in esame anche alle violazioni ed ai relativi procedimenti amministrativi, delle disposizioni contenute nel capo II della legge regionale 7 giugno 1989, n.37 (Disciplina e provvidenza a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola), purché i relativi provvedimenti non siano ancora definitivi;

Che pertanto, in attuazione del combinato disposto dagli articoli 31, comma 2° e 32, L.R. 4/1994, e 24, comma 4, L.R. 40/1990, predetti, devono individuarsi le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni alle LL.RR. 4/1994 e 37/1989;

Decreta

Art. 1

A richiesta del destinatario di una ordinanza di ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione alla legge regionale 9 febbraio 1994, n.4, "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989, n.37, concernente "Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola", ovvero delle disposizioni contenute nel Capo II della legge regionale 7 giugno 1989, n.37, (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola), purché i relativi provvedimenti non siano ancora definitivi, l'Assessore

regionale della difesa dell'ambiente, ove ne riconosca la corrispondenza al pubblico interesse, può consentire prestazioni sostitutive di questa, disciplinandone il contenuto, per un valore uguale all'importo della sanzione ingiunta, consistenti:

- a) nella messa a dimora di piante di Quercia da sughero;
- b) in lavori di manutenzione del verde pubblico urbano e periurbano nel Comune di residenza dell'interessato, secondo la prescrizione dell'Amministrazione comunale, e con l'assenso della stessa da ottenersi a cura del richiedente;
- c) nella realizzazione - su conformi indicazioni tecniche dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competente - di invasi d'acqua in fondi di proprietà del richiedente, con vincolo di utilizzo pubblico per la difesa antincendio dei boschi e delle campagne.

Art. 2

Il valore dei lavori di cui al precedente articolo 1 è calcolato:

- per quelli indicati alla lettera a), sulla base dei prezzi unitari fissati nel prezzario per le opere di miglioramento fondiario approvato dall'Amministrazione regionale, assumendo a riferimento i costi per i lavori preparatori del terreno, l'impianto mediante piantagione, le opere sussidiarie ove ritenute occorrenti;
- per quelli indicati alla lettera b), in conformità al costo orario lordo che indicherà l'Amministrazione comunale sulla base dei contratti vigenti per la natura delle prestazioni richieste;
- per quelli indicati alla lettera c), sulla base del computo metrico estimativo dell'opera approvato dagli Organi competenti.

Art. 3

I lavori, e la loro regolare esecuzione, descritti all'articolo 2, sono certificati:

- per quelli indicati al capo a), con attestazione dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, da effettuarsi ad un anno di distanza dalla data di ultimazione dell'impianto;
- per quelli indicati al capo b), con attestazione del Sindaco del Comune interessato;
- per quelli indicati al capo c), con attestazione del direttore dei lavori.

Art. 4

Le prestazioni elencate all'articolo 2, lettere a), b) e c), sono rese a cura e spese e sotto la responsabilità del richiedente, sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa.

Cagliari, li 7 luglio 1995.

Saba

=====



DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA  
DELL'AMBIENTE 7 giugno 1998, n.1051.

**L.R. 9.2.1994, n.4, art.27 - Estrazione del sughero anno 1996.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 7.1.1977, n.1;

Vista la L.R. 5.11.1985, n.26;

Vista la L.R. 9.2.1994, n.4;

Visto l'art.27 della legge medesima;

Sentite le proposte degli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

Ritenuto di dover dare attuazione al suddetto art.27 della L.R. 4/94, stabilendo il periodo di estrazione del sughero per la campagna 1998;

Decreta

Art. 1

Per l'attuazione dell'art.27 della L.R. 9.2.1994, n.4, il periodo di estrazione del sughero per l'anno 1996 è stabilito dal 1° maggio al 31 agosto dello stesso anno.

L'estrazione del sughero potrà essere sospesa dal competente Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, anche nel predetto periodo, qualora condizioni ambientali avverse, comprese quelle conseguenti ad

attacchi parassitari, ostacolino gravemente il razionale distacco del sughero.

Art. 2

I soggetti che intendono effettuare l'operazione di estrazione del sughero devono dare, prima dell'inizio dei lavori, comunicazione dell'operazione stessa al Comando Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 7 giugno 1996

Saba

#### NATURA DELL'INFRAZIONE

- Abbattimento di piante di sughera senza autorizzazione - Sanzione da L.500.000 a L.1.000.000 per ogni pianta - (in sede di conciliazione deve L.333.333 per pianta).
- Amputazione di rami su pianta di sughera in maniera da arrecare pregiudizio alla pianta Sanzione da L.250.000 a L.500.000 per ogni pianta - (in sede di conciliazione deve L.166.666 per ogni pianta).
- Esercizio della coltura agraria nella sughereta senza autorizzazione- Sanzione da L.50.000 a L.100.000 per ogni ara (in sede di conciliazione deve L.33.333 per ogni ara).
- Pascolo nella sughereta senza autorizzazione - Sanzione da L.4.000 a L.10.000 per ogni capo di bestiame (in sede di conciliazione deve L.4.000 per 1 solo capo e L. 3.333 per ogni capo nell'ipotesi di più capi).
- Decespugliamento nella sughereta senza autorizzazione - Sanzione da L.25.000 a L.50.000 per ogni ara - (in sede di conciliazione deve L.16.666 per ogni ara).
- Demaschiatura e decortica non conforme ai parametri di Legge - Sanzione da L.50.000 a L.500.000 per ogni pianta - (in sede di conciliazione deve L.100.000 per ogni pianta).
- Estrazione di sughero di età inferiore a 10 anni- Sanzione da L.50.000 a L.500.000 per ogni pianta - (in sede di conciliazione deve L.100.000 per ogni pianta).
- Operazione di decortica non eseguita a regola d'arte - Sanzione da L.50.000 a L.500.000 per ogni pianta - (in sede di conciliazione deve L.100.000 per ogni pianta).
- Estrazione del sughero in epoca di divieto - Sanzione da L.50.000 a L.500.000 per ogni pianta - (in sede di conciliazione deve L.100.000 per ogni pianta).

**DISCIPLINA DELLA SUGHERICOLTURA**

DISCIPLINA OPERAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI		
	Legge n.759/1956	L.R. n.13/1959	L.R. n.37/1989
Abbattimento di piante	Art.5 – Autorizzazione autorità forestale	Art.12 - Autorizzazione C.C.I.A.A.	Art.8 – Autorizzazione Ripartimenti forestali
Amputazione di rami	Art.6 – Vietato	Art.11 - Vietato	Art.10 – Vietato
Esercizio colture agrarie	Art.9 – Subordinato autorizzazione autorità forestale	Art.18 – Consentito senza autorizzazione	Art.11 – Subordinato autorizzazione Ripartimenti forestali
Pascolo	Art.9 – Subordinato autorizzazione autorità forestale	Art.18 – Consentito senza autorizzazione	Art.13 – Subordinato autorizzazione Ripartimenti forestali
Decespugliamento		Art.7 – Contributo per dicioccamo sottobosco	Art.15 – Subordinato autorizzazione Ripartimenti forestali
Demaschiatura	Art.1 – C < cm.60 – coeff.2	Art.17 – C < cm.60 – coeff.2	Art.17 – C < cm.60 – coeff.2
Decortica	Art.3 – Coeff.2,5 / 3	Art.15 – Coeff.3	Art.17 – Coeff.3
Turno di decortica	Art.2 – Minimo 9 anni	Art.16 – Minimo 9 anni	Art.19 – Minimo 10 anni
Periodo di estrazione	Art.4 – 15 maggio – 31 agosto	Art.13 – 1° maggio – 31 agosto	Art.23 – Fissato con Decr. Ass.
Estrazione anticipata	Art.7 – Subordinato autorizzazione autorità forestale	Art.17 – Subordinato autorizzazione C.C.I.A.A.	Art.21 – Subordinato autorizzazione Ripartimenti forestali
Modalità di decortica			Art.22 – A regola d'arte